

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2026, n. 7-2651

Regolamento (UE) 2024/1143. Espressione del parere regionale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 61, comma 3, del decreto ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025 e dell'articolo 13 del decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, nonché ai sensi dell'articolo 5 del regolamento regionale n. 2/R/1998, sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denomin...



Seduta N° 164

Adunanza 09 GIUGNO 2026

Il giorno 09 del mese di giugno duemilaventisei alle ore 13:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO - Gian Luca VIGNALE

DGR 7-2651/2026/XII

OGGETTO:

Regolamento (UE) 2024/1143. Espressione del parere regionale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 61, comma 3, del decreto ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025 e dell'articolo 13 del decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, nonché ai sensi dell'articolo 5 del regolamento regionale n. 2/R/1998, sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Crudo di Cuneo".

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché delle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, è entrato in vigore il 13 maggio 2024;

il suddetto regolamento, all'articolo 24 "Modifiche di un disciplinare", comma 9, stabilisce che le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione, e che le procedure nazionali di valutazione vengono definite dai singoli Stati;

il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio circa le modalità di approvazione, da parte degli Stati membri, delle modifiche ordinarie dei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche.

Premesso, inoltre, che:

- il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste numero 690637 del 22 dicembre 2025, di attuazione del suddetto regolamento (UE) 2024/1143, sancisce che all'articolo 61, comma 3, le disposizioni per le procedure di riconoscimento e modifica dei

disciplinari delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli presentate entro il 31 marzo 2026 seguono la procedura prevista dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14 ottobre 2013 “Disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”;

- il suddetto DM n. 12511/2013, all’articolo 13, sancisce che per la procedura di modifica del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP, si applica la stessa procedura prevista per la registrazione, stabilita dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11, ed, all’articolo 7, dispone che le Regioni e le Province autonome interessate trasmettono al Ministero il proprio parere in merito alle richieste di modifica.

Richiamati:

il regolamento regionale n. 2/R/1998, concernente le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992 nel territorio della Regione Piemonte;

la deliberazione della Giunta regionale n. 17-13048 del 19 luglio 2004, contenente le linee guida per l’applicazione del suddetto regolamento.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, nelle more della definizione delle nuove procedure di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 e del decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 690637 del 22 dicembre 2025, la sopra citata normativa regionale trova correttamente applicazione, per le parti ancora attuali, per le richieste di modifica di un disciplinare presentate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.

Richiamato che:

l’articolo 3 della legge regionale n. 1/2019 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale” ha istituito, con compiti di consultazione, il “Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale”, al fine di promuovere la partecipazione delle parti economiche e sociali alla determinazione della politica agricola e di sviluppo rurale;

la deliberazione della Giunta regionale n. 51-808 del 20 dicembre 2019 ha definito i compiti e la composizione del suddetto Tavolo e ha istituito, quali sue articolazioni, i tavoli di filiera ed i tavoli tematici, tra i quali il “Tavolo per la qualità agroalimentare”, demandando a successivo provvedimento dirigenziale il recepimento dei nominativi dei rispettivi componenti;

la deliberazione della Giunta regionale n. 10-3894 del 8 ottobre 2021 ha provveduto, tra l’altro, ad integrare la composizione del suddetto Tavolo;

ai sensi delle citate deliberazioni, la durata in carica dei componenti del Tavolo, dei Tavoli di filiera e tematici, è quella prevista per la legislatura del Consiglio regionale, ed i componenti restano comunque in carica sino alla nuova designazione.

Richiamato, inoltre, che il Tavolo per la qualità agroalimentare, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 51-808 del 20 dicembre 2019, può essere consultato, tra l’altro, in merito alla disciplina dei marchi e delle denominazioni di origine nel settore agroalimentare.

Preso atto che, con il regolamento (UE) n. 1239/2009 della Commissione del 15 dicembre 2009, il prodotto Crudo di Cuneo (DOP) è stato iscritto nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette dell’Unione europea.

Preso atto che, in data 19 marzo 2026, il Consorzio di Tutela e Promozione del Crudo di Cuneo, riconosciuto ai sensi dell’articolo 14, comma 7, della legge n. 526/1999, facendo seguito a quanto deliberato dalla propria Assemblea, ha presentato alla regione Piemonte, competente per territorio, formale istanza di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Crudo di Cuneo”, istanza già inviata il 27 febbraio 2026 al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare”, ha svolto, per quanto di propria competenza, l’attività istruttoria dell’istanza pervenuta, la quale ha comportato:

- la valutazione tecnica della documentazione inviata dal Consorzio;
- la pubblicazione dell'istanza di modifica del disciplinare di produzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte numero 14S2 del 9 aprile 2026;
- la consultazione telematica del "Tavolo per la qualità agroalimentare", di cui alla DD n. 241/A1708D/2023 del 17 marzo 2023, ancora in carica ai sensi della sopra citata DGR n. 51-808 del 20 dicembre 2019, conclusasi in data 20 maggio 2026.

Preso atto che, a seguito delle sopra menzionate fasi consultive, non sono pervenute osservazioni od opposizioni ostantive all'istanza.

Dato atto che, in esito all'istruttoria sopra rappresentata, sussistono le condizioni per esprimere parere favorevole all'istanza di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Crudo di Cuneo" presentata dal Consorzio di Tutela e Promozione del Crudo di Cuneo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il 27 febbraio 2026 e, alla Regione Piemonte, il 19 marzo 2026.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di esprimere, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 690637 del 22 dicembre 2025 e dell'articolo 13 del decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, nonché ai sensi dell'articolo 5 del regolamento regionale n. 2/R/1998, parere favorevole alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Crudo di Cuneo" presentata dal Consorzio di Tutela e Promozione del Crudo di Cuneo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il 27 febbraio 2026 e, alla Regione Piemonte, il 19 marzo 2026;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare", la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il prosieguo di competenza;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.